

Novità 2018

Decreto Legge 16.10.2017, n. 148

Legge 27.12.2017, n. 205

A CURA DI GIAN PAOLO TOSONI



Spesometro 1/2

- Previste le seguenti novità:
 - Non applicazione delle sanzioni per gli errori commessi nella trasmissione dei dati del primo semestre a condizione che i dati corretti vengano trasmessi entro il 28 febbraio 2018 (ovvero entro il termine per la trasmissione dei dati del secondo semestre 2017).
 - Possibilità di continuare a trasmettere i dati con cadenza semestrale anziché trimestrale come prevede la norma a regime a partire dal 2018; a tal fine dovrà presumibilmente essere esercitata una opzione.

segue



Spesometro 2/2

segue

- Riduzione dei dati da inviare a: partita Iva/codice fiscale, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata e imposta o, qualora questa non sia applicata in fattura, la tipologia di operazione (esente, imponibile, ecc.).
- Possibilità di trasmettere il documento riepilogativo per le fatture di importo inferiore ad euro 300.
- Differimento del termine di invio del primo semestre o secondo trimestre al 30 settembre (in luogo del 16/09).

Split Payment

- A decorrere dal 1° gennaio 2018, il meccanismo della scissione di pagamenti si estende ad altri soggetti della pubblica amministrazione tra cui:
 - enti pubblici economici nazionali, regionali e locali;
 - fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, alle società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e a quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da una qualsiasi amministrazione pubblica o da altra società già assoggettata a split payment.
 - Vedi provvedimento 19/12/2017

Tenuta registri Iva

- ❑ E' considerata regolare la tenuta dei registri IVA in formato elettronico, ancorché non stampati su carta, a condizione che la stampa sia effettuata in sede di controllo.
- ❑ Dunque, per i registri IVA, si supera il limite dei tre mesi dalla scadenza della dichiarazione entro i quali procedere alla stampa dei registri.

Beni significativi

- ❑ Introdotta una norma interpretativa dell'articolo 7, comma 1, lettera b), Legge 488/1999 (beni significativi);
- ❑ In base alla nuova norma:
 - ❑ l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale come individuato dal D.M. 29 dicembre 1999;
 - ❑ Il valore dei predetti beni deve essere assunto nella misura pari a quello risultante dall'accordo contrattuale che deve tenere conto soltanto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni (materia prime, manodopera impiegata, ecc.) e non può essere inferiore al loro prezzo di acquisto. La fattura deve riportare anche il valore dei beni significativi che sono forniti nell'ambito dell'intervento.
- ❑ La norma è interpretativa ma sono fatti salvi i comportamenti tenuti fino al 31 dicembre 2017.

Fattura elettronica 1/3

- ❑ A partire dall'1.1.2019, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, devono essere documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio.
- ❑ Le fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti non passivi Iva sono rese disponibili a questi ultimi dalla Agenzia delle Entrate tramite i servizi telematici.
- ❑ Gli unici contribuenti esonerati dalla emissione della fattura elettronica sono i minimi e i forfetari. Per gli agricoltori esonerati la autofattura la emette l'acquirente e quindi in formato elettronico.

Fattura elettronica 2/3

- ❑ L'obbligo di fatturazione elettronica è anticipato all'1.7.2018 relativamente alle:
 - ❑ cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
 - ❑ prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto stipulato con una Pubblica amministrazione.

- ❑ In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quella elettronica, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97 (dal 90 al 180%).

Fattura elettronica 3/3

- ❑ Le fatture NON elettroniche emesse o ricevute nei confronti o da soggetti non residenti (nuovo spesometro limitato ai soggetti non residenti) devono essere trasmesse telematicamente entro la fine del mese successivo a quello di emissione della fattura ovvero a quello di ricevimento delle fatture; l'invio non è necessario se anche nei confronti di questi è stata emessa la fattura elettronica. In presenza di bolletta doganale non deve essere effettuata la comunicazione (importazioni).

Cessioni di carburante 1/2

- ❑ Disposta la soppressione dell'utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica.
- ❑ Ai fini della deducibilità del relativo costo / detraibilità dell'IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate.

Cessioni di carburante 2/2

- ❑ Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall'1.7.2018.
- ❑ A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2018, mediante carte di credito. L'agevolazione è applicabile nei limiti del de minimis.
- ❑ Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo quello di maturazione.

Detrazione Iva in misura superiore

- ❑ In caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente / prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione in capo all'acquirente / committente, è applicabile la sanzione da € 250 a € 10.000. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia stato effettuato in un contesto di frode fiscale.
- ❑ Esempio impresa manifatturiera che applica il 22% sull'energia anziché il 10%.

Calendario Fiscale

- ❑ Previste le seguenti nuove scadenze per il 2018:
 - 23 luglio: 730 precompilato o ordinario;
 - 30 settembre: spesometro secondo trimestre 2018 o primo semestre 2018 (per coloro che esercitano l'opzione);
 - 31 ottobre: presentazione dichiarazione dei redditi, dichiarazione Irap, modello 770 e CU che non vanno nel modello 730.

- ❑ I CAF trasmettono le dichiarazioni:
 - entro il 29 giugno se presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
 - entro il 7 luglio se presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
 - entro il 23 luglio se presentate dal contribuente dal 1 al 23 luglio.

Super e Iper ammortamento 1/2

- ❑ Prorogato il super ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati fino al 31.12.2018 oppure 30.06.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 l'ordine sia effettuato e sia pagato almeno il 20% del prezzo.
- ❑ Sono previste due novità:
 - ❑ la maggiorazione è pari al 30% (non più 40%);
 - ❑ restano esclusi tutti i veicoli adibiti a trasporto di persone (compresi, ad esempio, i taxi).

Super e Iper ammortamento 2/2

- ❑ Prorogato anche l'iper ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi dell'industria 4.0 effettuati fino al 31.12.2018 oppure 30.12.2019 (non 30.06.2019 come invece previsto per il super ammortamento) a condizione che entro il 31.12.2018 l'ordine sia effettuato e sia pagato almeno il 20% del prezzo.
- ❑ Resta ferma la maggiorazione del 150%.
- ❑ Ampliato l'elenco dei beni immateriali che fruiscono della maggiorazione del 40% (per coloro che fruiscono dell'iper ammortamento).
- ❑ La sostituzione del bene non fa perdere il beneficio dell'iper ammortamento se nel medesimo periodo di imposta in cui si cede il bene se ne acquista un altro avente caratteristiche analoghe o superiori di quello sostituito

Credito di imposta formazione

- ❑ A decorrere dal periodo di imposta 2018, le imprese che effettuano attività di formazione, maturano un credito di imposta.
- ❑ Il credito di imposta, riconosciuto nel limite massimo di 300.000 euro è pari al 40% del costo aziendale del lavoro del personale dipendente che ha partecipato nella formazione.
- ❑ La formazione deve avvenire in alcuni particolari ambiti (vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione) elencate nell'allegato A della Legge 205/2017.
- ❑ È esclusa la formazione ordinaria / periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell'ambiente o ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Tassazione plusvalenze/dividendi

- ❑ Abolita la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate ai fini della tassazione delle plusvalenze e dei dividendi. Per entrambe le fattispecie scatta l'applicazione della ritenuta del 26%.
- ❑ Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili:
 - ❑ per i dividendi dall'1.01.2018;
NB: per i dividendi distribuiti su partecipazioni qualificate per utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, si applicano le regole precedenti e cioè tassazione al 40%, al 49,72% al 58,14%.
 - ❑ per le plusvalenze dall'1.01.2019.

Dividendi da società black list

- ❑ Per gli utili provenienti da società a regime fiscale privilegiato, sono tassati al 50% se si dimostra l'effettivo svolgimento di una attività industriale o commerciale in quello stato;
- ❑ Inoltre è detraibile l'imposta assolta all'estero in relazione alle imposte assolte dalla società partecipata in proporzione alla quota imponibile in Italia e della imposta dovuta.
- ❑ La dimostrazione dell'effettivo svolgimento di una attività industriale o commerciale può avvenire attraverso la presentazione di un interpello.

Rottamazione bis cartelle 1/4

- ❑ Il DL 148/2017 ha previsto la rottamazione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017.
- ❑ La domanda di adesione va presentata entro il 15.05.2017.
- ❑ Dopo aver presentato la domanda, occorre fare una distinzione tra:
 - ❑ i carichi affidati all'agente della riscossione dall'1.01.2017 al 30.09.2017;
 - e*
 - ❑ i carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016.

Rottamazione bis cartelle 2/4

- ❑ Carichi affidati all'agente della riscossione dall'1.01.2017 al 30.09.2017:
 - ❑ entro il 31 marzo 2018, l'Agente della riscossione invia al debitore i carichi affidati per i quali non è ancora stata notificata la cartella di pagamento;
 - ❑ entro il 30 giugno 2018, l'Agente della riscossione comunica al debitore le somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
 - ❑ il pagamento deve avvenire in massimo 5 rate, di uguale importo da pagare nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Rottamazione bis cartelle 3/4

- ❑ Carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016:
 - ❑ entro il 30.09.2018 l'Agente della riscossione comunica al debitore le somme complessive dovute ai fini della definizione;
 - ❑ Il pagamento può avvenire in massimo 3 rate:
 - ❑ l'80% in due rate di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2018;
 - ❑ il restante 20%, in un'unica rata nel mese di febbraio 2019.

NB: si ricorda che, come stabilito dal comma 8 dell'articolo 6 del dl 193/2016 che ha previsto per la prima volta la rottamazione, il beneficio spetta anche ai soggetti che avevano pagato parzialmente le somme dovute a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, fossero stati effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016.

segue



Rottamazione bis cartelle 4/4

- ❑ Coloro che avevano una rateizzazione in essere alla data del 24.10.2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31.12.2016:
 - ❑ entro il 30.06.2018 riceveranno una comunicazione con le rate scadute al 31.12.2016 che dovranno essere pagate in un'unica soluzione entro il 31.07.2018;
 - ❑ entro il 30.09.2018 riceveranno una seconda comunicazione con indicazione delle somme dovute ai fini della rottamazione che dovranno essere saldate in massimo 3 rate: l'80% in due rate nei mesi di ottobre e novembre 2018 e il 20% a febbraio 2019 (vedi slide precedente).